

REGOLAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI INDIVIDUALI ALPI

Premesso

che con delibera del 5/12/2017 la Commissione Paritetica di Promozione e Verifica dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria ha espresso parere favorevole alla abrogazione della delibera n.171 del 17 aprile 2001 del Commissario Straordinario dell'Azienda Universitaria Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, relativa alla fornitura dei dispositivi medici individuali anche in relazione all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, proponendo, contestualmente, la costituzione di un gruppo di lavoro formato da professionisti competenti in materia, che indichino le caratteristiche tecniche e qualitative dei dispositivi medici individuali e del materiale di consumo per ogni singola prestazione sanitaria;

che con disposizione n.92 del 28 Febbraio 2018 del Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II è stato nominato il Gruppo di Lavoro, nelle persone del Prof. Ettore Epifania, Dott.ssa Antonietta Vozza e del Dott. Michelangelo Carnovale, per l'adeguamento delle procedure di acquisto dei dispositivi medici e del materiale di consumo per l'esercizio dell'attività libero-professionale alle nuove disposizioni di legge (DLgs 50/2016), assegnando il termine di 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente nomina, per la conclusione dei lavori e la consegna della relazione finale contenente le proposte operative.

che il Gruppo di Lavoro, riunitosi presso la Direzione Sanitaria dell'A.O.U. Federico II in data 07/03/2018, ha proposto al Direttore Generale l'emanazione del seguente Regolamento per la fornitura dei dispositivi medici individuali;

Art. 1

La fornitura dei dispositivi medici individuali (su misura e non) per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno dell'A.O.U. Federico II sarà effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 50/2016 e alle direttive regionali, in particolare la L.R. n. 4 del 15 marzo 2011, il Decreto del Commissario ad acta n. 58 del 18 luglio 2011 (Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti) e ss.mm.ii. con le stesse modalità di acquisto previste dalla AOU per i dispositivi medici.

Art.2

I singoli professionisti e i Direttori dei DAI, rispettivamente per l'esercizio dell'ALPI e dell'attività istituzionale trasmetteranno i fabbisogni annui e le caratteristiche tecnico-qualitative dei dispositivi medici individuali occorrenti, qualora già non previsti in gare già attive presso la AOU, alla Direzione Sanitaria – P.O. Gestione Attività Intramuraria e all'U.O.C. Farmacia Centralizzata;

Art. 3

Determinati i fabbisogni, l'A.O.U. procederà alla fornitura dei dispositivi medici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed i singoli professionisti potranno richiedere i dispositivi medici individuali alla Direzione Sanitaria P.O. Gestione Attività Intramuraria, con la seguente procedura:

- 1) Richiesta dei dispositivi medici individuali all'U.O.C. Farmacia Centralizzata che provvederà ad effettuare quanto di competenza per l'individuazione del fornitore, alla codifica del prodotto in procedura

AREAS e trasmetterà il modello A completato alla Direzione Sanitaria P.O. Gestione Attività Intramuraria, che provvederà all'emissione del buono d'ordine in procedura AREAS, con la compilazione del modello A, allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante;

- 2) I costi sostenuti per la fornitura dei dispositivi medici individuali, già ricompresi nelle tariffe dei professionisti che esercitano l'ALPI, dovranno essere detratti a fini giuridici e fiscali dall'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziaria, dall'imponibile della fattura emessa dal professionista e relativa alla tariffa versata dal paziente per la relativa prestazione sanitaria;

Art. 4

I professionisti che esercitano l'ALPI allargata dovranno seguire la seguente procedura per la fornitura dei dispositivi medici individuali:

- 1) Richiesta dei dispositivi medici individuali alle ditte e/o società prescelte;
- 2) Comunicazione alla Direzione Sanitaria P.O. ALPI e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria dell'A.O.U. Federico II, anche a mezzo email, del costo dei dispositivi medici individuali, sostenuti per ogni prestazione sanitaria e con allegata la relativa fattura;
- 3) I costi sostenuti per la fornitura dei dispositivi medici individuali, regolarmente fatturati dai suddetti fornitori all'A.O.U., già ricompresi nelle tariffe dei professionisti che esercitano l'ALPI allargata, dovranno essere detratti a fini giuridici e fiscali dall'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziaria, dall'imponibile della fattura emessa dal professionista e relativa alla tariffa versata dal paziente per la relativa prestazione sanitaria;
- 4) Il pagamento delle fatture di cui al punto 3) verrà effettuato dall'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziario, previa acquisizione del visto di regolarità quali-quantitativo della fornitura.

Art. 5

Fino alla definizione e piena attuazione delle procedure di cui al presente Regolamento, ed al fine di assicurare la continuità dell'attività assistenziale nei confronti dei pazienti, nonché di garantire ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari l'attività ALPI, i dispositivi medici individuali saranno forniti con le procedure di cui alle disposizioni vigenti ai sensi del Regolamento ALPI, che verrà gestita dalla P.O. Gestione Attività Libero-Professionale Intramuraria.